



COBAS - Comitati di Base della Scuola

sede nazionale: viale Manzoni, 55 - 00185 Roma
tel 0670452452 - tel/fax 0677206060
sito: www.cobas-scuola.it - PEO: mail@cobas-scuola.org
PEC: esecutivonazionale@pec.cobas-scuola.eu

MOZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN DAD

Visto che l'art.1 c.4 lett. a del DL n. 22/2020 limita la possibilità di derogare con OM all'art. 2 D. Lgs n. 62/2017 e all'art. 4 DPR n. 122/2009, che si riferiscono solo alla valutazione periodica e finale;

Visto che l'art.1 c.4 lett. a del DL n. 22/20, prevede **la possibilità di usare modalità telematiche solo per la "valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali" e NON per la valutazione delle singole prove (con voti) con la didattica a distanza;**

Visto che anche la possibilità di svolgere il colloquio dell'Esame di Stato con "modalità telematiche" è prevista in modo specifico dall' art.1. c.4 lett. c del citato DL, come deve essere per ogni deroga alle norme generali;

Visto che non si può, quindi, desumere alcun obbligo specifico di svolgere valutazioni a distanza di singole prove dall'obbligo generale delle prestazioni didattiche a distanza, tra l'altro previsto solo per il periodo di sospensione delle attività in presenza dall'art. 2 c. 3 del citato DL;

Visto anche la modifica apportata in sede di conversione all'art.87 del DL n. 18/2020, che è in vigore solo dalla pubblicazione sulla GU e che prevede che solo per la "valutazione degli apprendimenti, **periodica e finale**, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 », norme che a loro volta fanno riferimento solo alla valutazione periodica o finale; quindi , anche da tale innovazione non si può desumere alcun obbligo di valutare in modo sommativo singole prove in DAD;

Considerato che:

- tutta la normativa scolastica prevede che durante le prove sia scritte che orali sia assicurata la vigilanza degli alunni e che tale vigilanza non può essere garantita in modo serio durante la DAD;
- l'attribuzione dei voti in modalità DAD inquinerebbe il rapporto fiduciario tra docenti e studenti;
- anche la Nota del Ministero dell'Istruzione del 17 marzo 2020 - prot. 388- prevede che "nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica dell'adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell'azione del sistema scolastico";

- la DAD è indispensabile nella fase emergenziale, ma non può essere assimilata alla vera scuola, basata sulla relazione emotiva e cognitiva tra docenti e studenti, che può essere garantita solo in presenza;
- l'assimilazione della DAD alla vera scuola è propedeutica al renderla elemento strutturale dell'attività scolastica, anche oltre la fase emergenziale;

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA CHE

la valutazione delle attività svolte con la modalità della didattica a distanza sia solo di carattere complessivo e finale, senza l'attribuzione alle singole prove o ai singoli feedback e alla stessa valutazione finale di alcun voto in decimi o di giudizi facilmente assimilabili ai voti.



COBAS - Comitati di Base della Scuola

sede nazionale: viale Manzoni, 55 - 00185 Roma

tel 0670452452 - tel/fax 0677206060

sito: www.cobas-scuola.it - PEO: mail@cobas-scuola.org

PEC: esecutivonazionale@pec.cobas-scuola.eu

Opzione metodologica di minoranza su “valutazione DAD”

Al Dirigente Scolastico

Al Collegio Docenti

Oggetto: Opzione metodologica minoritaria su “valutazione DAD”

Visto l'art. 33 della Costituzione, che prevede che *“l'arte e la scienza sono libere e libere ne è l'insegnamento”*;

Visto l'art. 7 c.2.lett. a del D. Lgs. N. 297/94, che prevede che *“il collegio dei docenti (..) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. (..) Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”*;

Visto l'articolo 3 del regolamento di cui al DPR 8/3/ 1999, n. 275, come modificato dall'art.1 c. 14 della Legge 107/2015, secondo il quale il PTOF *“comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti professionalità”*;

il sottoscritto (o i sottoscritti docenti)

DICHIARA (o DICHIARANO)

di avvalersi dell'opzione metodologica minoritaria e/o della libertà individuale d'insegnamento in merito alla delibera collegiale sulla valutazione delle attività svolte con la DAD, secondo le modalità e con le argomentazioni di seguito riportate.

Visto che l'art.1 c.4 lett. a del DL n. 22/2020 limita la possibilità di derogare con OM all'art. 2 D. Lgs n. 62/2017 e all'art. 4 DPR n. 122/2009, che si riferiscono solo alla valutazione periodica e finale;

Visto che l'art.1 c.4 lett. a del DL n. 22/20, prevede **la possibilità di usare modalità telematiche solo per la “valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali” e NON per la valutazione delle singole prove (con voti) con la didattica a distanza;**

Visto che anche la possibilità di svolgere il colloquio dell'Esame di Stato con *“modalità telematiche”* è prevista in modo specifico dall' art.1.c.4 lett. c del citato DL, come deve essere per ogni deroga alle norme generali;

Visto che non si può, quindi, desumere alcun obbligo specifico di svolgere valutazioni a distanza dall'obbligo generale delle prestazioni didattiche a distanza, tra l'altro previsto solo per il periodo di sospensione delle attività in presenza dall'art. 2 c. 3 del citato DL;

Visto anche la modifica apportata in sede di conversione all'art.87 del DL n. 18/2020, che è in vigore solo dalla pubblicazione sulla GU e che prevede che solo per la *“valutazione degli apprendimenti, **periodica e finale**, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62* », norme che a loro volta fanno riferimento solo alla valutazione periodica o finale; quindi , anche da tale innovazione non si può desumere alcun obbligo di valutare in modo sommativo singole prove in DAD;

Considerato che:

- tutta la normativa scolastica prevede che durante le prove sia scritte che orali sia assicurata la vigilanza degli alunni e che tale vigilanza non può essere garantita in modo serio durante la DAD;
- l'attribuzione dei voti in modalità DAD inquinerebbe il rapporto fiduciario tra docenti e studenti;
- anche la Nota del Ministero dell'Istruzione del 17 marzo 2020 - prot. 388- prevede che *“nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica dell'adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell'azione del sistema scolastico”*;
- la DAD è indispensabile nella fase emergenziale, ma non può essere assimilata alla vera scuola, basata sulla relazione emotiva e cognitiva tra docenti e studenti, che può essere garantita solo in presenza;
- l'assimilazione della DAD alla vera scuola è propedeutica al renderla elemento strutturale dell'attività scolastica, anche oltre la fase emergenziale;

IL SOTTOSCRITTO DOCENTE DICHIARA (o I SOTTOSCRITTI DOCENTI DICHIARANO) CHE

valuterà (valuteranno) le attività svolte con la modalità della didattica a distanza solo in modo complessivo e finale, senza l'attribuzione alle singole prove o ai singoli feedback e alla stessa valutazione finale di voti in decimi o di giudizi facilmente assimilabili ai voti.